



COMITATO TERRITORIALE di TARANTO

Via Garibaldi, 73
e-mail: taranto@arci.it
74122 Taranto
C.F.: 90128940732

ESENTE



VERBALE DI ASSEMBLEA CONGRESSUALE DI ARCI COMITATO TERRITORIALE TARANTO APS 21/12/2022

La riunione si apre alle ore 19:00, presso la sede di Via Garibaldi n. 73 in Taranto (TA).

Assume la Presidenza della seduta il/la Sig. Davide Giove che chiama a fungere da segretario della seduta il/la Sig. Angelo Dragone.

Verificata la validità della seduta, si procede a discutere i seguenti ordini del Giorno:

1 – Adeguamento dello Statuto, ai fini della Trasmigrazione al Registro unico Nazionale del terzo Settore

Il/La Presidente Giove illustra le modifiche Statutarie proposte al fine di rispondere alla "Richiesta di integrazioni ex art. 31 comma 8 D.M. 106/2020" giunta in data 4 novembre dall'Ufficio Regionale del RUNTS.

Dopo discussione il nuovo statuto (Allegato), posto ai voti, è approvato all'unanimità.

L'Assemblea dà mandato al legale rappresentante di registrare il nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate entro i termini previsti in regime di esenzione da imposte di bollo e registro secondo quanto disposto dall'art. 82 comma 3 del d.lgs n. 117/17.

Non essendovi null'altro a deliberare la seduta è sciolta alle ore 20:30

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

arci COMITATO TERRITORIALE
Via Garibaldi, 73 - 74122 Taranto
tel 3883014428 - email: taranto@arci.it
C F 90128940732



ARCI - associazione di promozione sociale

iscritta al n. 30 dell'Albo Nazionale delle A.P.S. ex art. 7, Legge 7/12/2000 n. 383
e al n. 19 del Registro Generale Regionale delle A.P.S., L. R. 18/12/2007 n. 39
e al n. 42 del Registro Regionale Associazioni degli Immigrati, L.R. 4/12/2009 n. 32
e al Registro Nazionale delle Associazioni che svolgono attività a favore di migranti,
art.42 del D.Lgs 286/98

STATUTO ARCI COMITATO TERRITORIALE TARANTO APS

PREMESSA

L'associazione "ARCI APS" fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

TITOLO I – DEFINIZIONE, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1

(Forma giuridica e principi generali)

"ARCI COMITATO TERRITORIALE TARANTO APS" (di seguito denominata "ARCI TARANTO" o "Comitato territoriale" nel presente testo) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) con sede in Taranto, autonoma e pluralista, si configura come:

- rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;

- istanza organizzativa e politica di ARCI APS (di seguito indicata come ARCI o come Associazione) sul territorio di competenza, adottandone lo Statuto Nazionale nelle parti di competenza.

"ARCI TARANTO aps" è il Comitato Territoriale di ARCI nazionale della Provincia di TARANTO ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale. Ha durata a tempo indeterminato. L'associazione ha sede legale in Taranto, alla via Garibaldi, 73.

Il Comitato territoriale opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2

(finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale)

L'ARCI promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche adottando sistemi di rappresentanza.

L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

L'ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

ARCI TARANTO è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale. Sono finalità del Comitato territoriale e dell'Associazione:

(general)

- l'impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità;
- l'affermazione di cultura e di pratiche sociali all'altezza di questa sfida, che si inneschino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche democratiche e progressiste;
- la difesa e l'attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e il diritto internazionale di pace e di giustizia;
- la difesa e valorizzazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

(difesa e promozione del diritto di associazione)

- l'impegno affinché la libertà di associazione, libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque;
- l'impegno per l'affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale;
- la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione dell'autorganizzazione delle persone e delle comunità, come parte integrante del diritto di associazione;
- la promozione e messa a disposizione di luoghi, occasioni e attività sociali, educative didattiche, ricreative, culturali, ludiche, motorie, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi e a migliorare la qualità della vita di soci, comunità locali e delle persone in generale;
- la promozione di servizi di prossimità rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- la promozione della più ampia partecipazione delle comunità e delle persone attraverso le organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche pubbliche;
- la promozione e la difesa del modello circolistico come forma avanzata di gestione di spazi ricreativi culturali e di comunità, in grado di rendere effettiva, attraverso lo strumento del tesseramento, la partecipazione ai processi decisionali da parte delle persone che vivono quegli spazi;

(diritti e attività culturali)

- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;
- la promozione della musica, della letteratura, delle arti visive, del teatro, dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi artistici nelle loro molteplici declinazioni

la promozione del ruolo dell'intrattenimento e dell'aggregazione anche notturna, su base culturale, all'interno di contesti associativi e di comunità, intesa come spazio di libertà che riduce le disuguaglianze e le discriminazioni e alimenta la creatività giovanile

la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche.

(diritti delle donne, di genere e convivenza)

- il superamento delle logiche binarie di genere, anche attraverso pratiche transfemministe, queer, lavorando per la piena valorizzazione delle potenzialità delle persone, dei loro diritti e del loro ruolo come elemento fondante di una società giusta e migliore per tutte e tutti;

- la difesa dei diritti e delle libertà di genere e la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;

- l'affermazione nell'Associazione di una cultura e un approccio femminista e transfemminista, per ridisegnare la società e la sua organizzazione a partire dalla valorizzazione delle differenze di genere e dalla presenza paritaria delle donne;

- lotta alle discriminazioni e agli stereotipi di genere in chiave intersezionale, con l'impegno ad affermare il diritto all'autodeterminazione dei propri corpi, a contrastare la violenza di genere e agire per il riconoscimento dei diritti civili e la partecipazione attiva alla vita dell'Associazione di tutte le soggettività comprese le persone trans, non binary e gender non-conforming;

- l'impegno a rendere i circoli e tutti gli spazi decisionali e relazionali dell'Associazione luoghi più accoglienti, inclusivi, sicuri e attraversabili;

(diritto alla pace, alla giustizia globale, lotta ai poteri criminali)

- il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista, il sostegno alle lotte per l'autodeterminazione dei popoli, la ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la progressiva riduzione delle spese militari;

- l'impegno per la giustizia globale, per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale;

- la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e l'universalità dei diritti;

- l'educazione alla responsabilità sociale ed alla cittadinanza globale, la tutela dei beni comuni materiali ed immateriali, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti di libertà e uguaglianza;

- l'affermazione della cultura della legalità democratica e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere;

(lotta alle discriminazioni e società aperte e inclusive)

- la prevenzione e la lotta contro ogni forma di discriminazione, razzismo, abilismo, ageismo, xenofobia, pregiudizio, linguaggio di odio, omofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, binarismo, sessismo, sierofobia, intolleranza, violenza e censura;

- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di identità e orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

- la promozione di una società aperta, inclusiva e plurale di una nuova cittadinanza che riconosca le diversità e valorizzi l'interculturalità; il protagonismo e l'autorganizzazione delle persone migranti e delle minoranze;

- la promozione di una società che rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale di tutte le persone con disabilità;

- la promozione e la tutela del diritto d'asilo e di una accoglienza dignitosa;

(giustizia climatica e ambientale)

- l'impegno a favore della giustizia climatica, della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, della gestione sostenibile delle risorse, del modello agroecologico, della sovranità alimentare, dell'economia circolare, dell'educazione ambientale, dei gruppi d'acquisto e delle comunità a supporto dell'agricoltura sostenibile, l'architettura di una società e di un'economia sostenibile;
- la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e in particolare delle comunità energetiche;
- il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale, la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
- l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
- l'impegno di perseguire la giustizia climatica per la realizzazione di una società ecosostenibile e a zero emissioni;
- di promuovere pratiche di mitigazione e di adattamento alla crisi climatica ed ecologica per la salvaguardia degli ecosistemi, della biodiversità, della società umana e della vita sulla terra;

(diritti sociali)

- l'impegno per i diritti sociali, la lotta alla disegualianza, per lo sradicamento della povertà e dell'esclusione sociale, per l'accessibilità universale ai diritti e ai servizi pubblici;
- la difesa, l'ampliamento e l'innovazione dello Stato sociale e dei servizi pubblici, per un welfare di comunità e di prossimità, in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore;
- la tutela dei diritti e la promozione di politiche di difesa, di assistenza e valorizzazione delle persone diversamente abili e di sostegno per chi li assiste;
- la tutela dei diritti delle persone private della libertà, la promozione del loro reinserimento sociale, il contrasto ad ogni forma di trattamento inumano e degradante con il superamento dell'ergastolo ostativo;
- la promozione del protagonismo di persone con disabilità la promozione di politiche e sostegno di chi le assiste.
- l'impegno a rendere accessibili i circoli e tutti gli spazi in cui l'associazione svolge l'attività;
- la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza alle persone lavoratrici e alla genitorialità, in particolare ai giovani, alle donne, agli immigrati, ai precari e alle persone pensionate, la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

(diritti generazionali)

- la promozione del protagonismo delle nuove generazioni, dell'associazionismo giovanile e delle relazioni intergenerazionali;
- la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del diritto allo studio, alla scuola e all'università pubblica anche promuovendo comunità educanti;
- il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane, salvaguardandone dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;

(volontariato e formazione)

la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;

la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale;

la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale incluse le attività di informazione, formazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;

(mobilità)

- la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per i giovani, dei campi di lavoro impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, dei viaggi della memoria del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

- la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono.

Art. 3

(Attività di interesse generale)

ARCI TARANTO persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in

modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ARCI TARANTO potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Il Comitato territoriale si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 4

(Federazione ARCI)

L'ARCI aderisce alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statuari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti/e i/le soci/e individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

Art. 5

(Utilizzo del marchio e della denominazione)

Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono patrimonio dell'associazione nazionale, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

TITOLO II - LA FORMA ASSOCIATIVA

Art. 6

(Associati)

Possono aderire all'ARCI TARANTO:

- le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;

- associazioni di promozione sociale (APS);

- associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);

- altre associazioni senza scopo di lucro;

- le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);

- le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;

- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale);

che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

Le organizzazioni aderenti acquisiscono annualmente il certificato di adesione e adottano la tessera dell'ARCI quale propria tessera sociale. Il numero degli altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro aderenti non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli ETS di secondo livello potranno aderire, in accordo con la Direzione nazionale e secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:

- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale;

- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione aderente e all'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Art. 6 bis

(Procedimento di ammissione delle persone fisiche)

Gli/le aspiranti soci/e presentano domanda presso le associazioni aderenti, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo della struttura di base aderente, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro il termine previsto, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura di base aderente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 6 ter
(Procedimento di ammissione per le persone giuridiche)

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda di adesione presso l'articolazione territoriale competente. La richiesta di adesione deve essere corredata della delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

L'adesione è deliberata dall'organo di amministrazione dell'articolazione territoriale competente. La procedura di adesione è in ogni caso dettagliata dal regolamento annuale nazionale del tesseramento, anche con riferimento ai dati e ai documenti richiesti.

Art. 7
(autonomia degli associati)

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di ARCI TARANTO. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

L'ARCI TARANTO prende e dà atto dell'autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, delle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala territoriale e locale in spirito federale.

Art. 8
(Diritti e doveri degli associati)

Gli/le associati/e hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo e l'eventuale documento economico di previsione delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9
(Recesso e decadenza degli associati)

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Ufficio Entrate - Diritto

Il procedimento di recesso è dettagliato dal regolamento del tesseramento. In ogni caso la quota sociale non è rimborsabile, trattandosi di un mero contributo a sostegno dell'Associazione.

TITOLO III - IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 10

(Partecipazione diffusa, federalismo solidale, decentramento dei poteri)

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

L'ARCI TARANTO, in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti, su delega della Rete associativa nazionale, potrà:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e;
- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

Art. 11

(Articolazione della rete ARCI)

Il sistema associativo dell'ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

Art. 12

(Comitato Territoriale)

ARCI TARANTO in qualità di Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione sul territorio di TARANTO e Provincia (ad esclusione dei comuni di Crispiano e Martina Franca); valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti. Rappresenta l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i/le soci/e individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

Titolo IV - ORGANISMI TERRITORIALI

Art. 13

(Gli organismi)

Sono organismi di direzione Territoriale:

- il Congresso Territoriale;
- il Consiglio Direttivo Territoriale;
- il/la Presidente Territoriale;
- la Direzione territoriale;

Art. 14

(Il Congresso)

Il Congresso Territoriale è l'Assemblea ai sensi dell'Art. 24 del CTS, si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Territoriale e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.

È garantita in ogni caso la presenza di almeno un/a delegato/a per ciascun circolo attivo.

Esso ha il compito di:

- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto Territoriale;
- eleggere e revocare il Collegio Territoriale dei Garanti;
- eleggere il Consiglio Direttivo Territoriale in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale e deliberarne la revoca
- Eleggere i Delegati al Congresso Regionale
- Indicare i Delegati al Congresso Nazionale

Il Congresso Territoriale può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso, esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Territoriale o dai Consigli Direttivi di Circoli che rappresentino almeno un terzo dei/delle soci/e territoriali; in ogni caso è il Consiglio Territoriale a stabilirne le norme di svolgimento.

Il Congresso Territoriale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Un Congresso straordinario appositamente convocato può assumere delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Art. 15

(Il Consiglio Direttivo Territoriale)

Il Consiglio Direttivo Territoriale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro ed è eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede.

Nessun Circolo può detenere nel Consiglio Direttivo Territoriale una rappresentanza superiore al 20%.

Esso ha il compito di:

- eleggere il/la Presidente Territoriale, secondo le modalità di cui all'art. 19 con la maggioranza richiesta dall'art. 18;
- nominare, alla ricorrenza dei requisiti previsti, rispettivamente, dagli artt. 30 e 31 d. lgs. 117/2017, l'organo di controllo e di revisione legale dei conti e deliberarne la revoca;
- applicare le decisioni congressuali;
- discutere e approvare i regolamenti;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;

- discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario o bilancio di consuntivo ed il bilancio sociale;
- discutere ed approvare il regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
- convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
- deliberare sull'adesione ad ARCI di associazioni di secondo livello ed organizzazioni di Terzo settore di rilevanza Territoriale, nonché associazioni senza fini di lucro che abbiano sede fuori dal territorio italiano, tramite la stipula di appositi protocolli d'intesa;
- nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui al successivo art. 27;
- Eleggere il Vicepresidente Vicario;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
- Revocare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il/La Presidente Territoriale, la Direzione Territoriale o suoi componenti singoli, il vicepresidente;

Nel caso in cui il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori e/o il Collegio Territoriale dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio Direttivo territoriale è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, a ulteriore surroga, fermi restando i criteri di nomina di cui agli artt. 31 e 32.

Al Consiglio Direttivo Territoriale è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Il Consiglio Direttivo Territoriale si riunisce almeno quattro volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo Territoriale è convocato dal/dalla Presidente Territoriale, con avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima tramite posta elettronica. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso scritto inviato cinque giorni prima.

Art. 16 (Presidente Territoriale)

Il/La Presidente Territoriale è eletto/a dal Consiglio Direttivo Territoriale. Esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.

Al/alla Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Territoriale; convoca e presiede la Direzione Territoriale.

Il/La Presidente non può essere eletto/a per più di due mandati consecutivi.

In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del/della Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal/dalla Vicepresidente vicario di cui al precedente art. 15, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio Direttivo Territoriale per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 17 (Direzione Territoriale)

La Direzione Territoriale è formata dal/dalla Presidente Territoriale, dal Vicepresidente Vicario, e da ulteriori 3 componenti eletti dal Consiglio Direttivo Territoriale su proposta del/della Presidente Territoriale.

L'assunzione della carica di componente della Direzione Territoriale è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

La Direzione è l'Organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS ed assicura il governo e la direzione politica dell'Associazione, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio Direttivo Territoriale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.

Assicura il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo; si può dotare a tale scopo di un Esecutivo quale strumento operativo.

Cura la tenuta del libro degli associati e presenta al Consiglio Direttivo Territoriale:

- la proposta di documento economico di previsione;
- il bilancio di esercizio ai sensi del successivo art. 36 del presente Statuto;
- l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS.

La Direzione Territoriale è convocata dal/dalla Presidente Territoriale secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva.

Alla Direzione Territoriale sono inoltre attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare di:

- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
 - obbligare cambiariamente l'Associazione;
 - concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
 - compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
 - transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositivi;
 - autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
 - promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati, costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone il Consiglio Direttivo Territoriale.
- La Direzione Territoriale informerà degli atti più rilevanti il Consiglio Direttivo Territoriale alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo Territoriale per:

- acquistare, vendere e permutare beni immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

La Direzione Territoriale può delegare a singoli/e componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

TITOLO V - LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

Art. 18

(I principi generali)

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 31 e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari;
- modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe.

Gli organismi di direzione di cui all'art. 13 e gli organi di garanzia e controllo di cui all'art. 26 curano il proprio libro verbali, ai sensi dell'art. 15 del CTS.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 19 (Elezioni)

Il/la Presidente Territoriale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni, consultando le organizzazioni aderenti.

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto.

Art. 20 (Incompatibilità e decadenza)

Gli organismi di direzione di cui all'art. 13 devono dotarsi entro 6 mesi dall'insediamento, di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organismi esecutivi.

Il Collegio dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti relazionare al Consiglio circa la sua attuazione.

Art. 21 (Violazione delle norme statutarie)

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Art. 22

(Quote di genere)

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

Art. 23

(Partecipazione da remoto)

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Art. 24

(Conferenza Programmatica)

Al fine di verificare e di aggiornare il programma generale, il Consiglio Direttivo Territoriale convoca una conferenza programmatica e/o organizzativa alla fine del primo biennio di mandato congressuale. È garantita in ogni caso la presenza di almeno un/a delegato/a per ciascuna organizzazione aderente.

TITOLO VI - GLI ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

Art. 25

(Organismi di garanzia e controllo)

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- L'organo di controllo;
- L'organo di revisione legale dei conti.

A ciascun livello le cariche di consigliere/a, garante e revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 26

(Collegio dei Garanti)

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- verificare la conformità degli statuti dei Circoli
- verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi dirigenti e di garanzia dei Comitati Regionali;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio: il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione, o l'espulsione o radiazione;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla

richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente subordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

Il Collegio Territoriale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli subordinati.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio.

Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti sono a disposizione del Collegio dei Garanti.

Le funzioni del Collegio dei Garanti territoriale possono essere demandate al Collegio regionale.

Art. 27

(Organo di controllo e revisione legale dei conti)

Alla ricorrenza dei requisiti richiesti dall'art. 30, d. lgs. 117/2017, è nominato organo di controllo di cui al citato articolo, anche in forma monocratica.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 30, d. lgs. 117/2017, sono competenze proprie dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001 laddove applicabili, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs. 117/2017, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 d. lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai/alle componenti dell'Organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza).

Nel caso in cui venga istituito organo di controllo monocratico questo deve essere scelto tra gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. Nel caso in cui venga nominato organismo di controllo collegiale, almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

I/le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Alla ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 31, d. lgs. 117/2017, le funzioni di revisione legale dei conti potranno essere devolute, ai sensi dell'art. 30, co. 6, all'organo di controllo di cui al presente articolo. L'organo di controllo, se monocratico dovrà essere formato da soggetto avente i requisiti di cui all'art. 2397, co. 2 c.c. Se costituito in forma collegiale dovrà essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito albo.

Art. 28
(Conferimento esterno revisione legale dei conti)

In alternativa a quanto previsto dall'art. 27, l'associazione potrà conferire la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore esterno ovvero ad una società di revisione iscritti nel relativo albo



TITOLO VII - PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

Art. 29
(Il patrimonio sociale)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 30
(Fonti di finanziamento)

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 31
(Adempimenti di bilancio)

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Direzione Territoriale predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri del Comitato territoriale, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

- Il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio Direttivo Territoriale approva i piani pluriennali di investimento.

Art. 32

(Regolamento amministrativo)

Il Consiglio Direttivo Territoriale, entro 12 mesi dall'insediamento, approva un Regolamento Amministrativo per il Comitato Territoriale.

Art. 33

(Autonomia patrimoniale)

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VIII - Norme finali e transitorie

Art. 34

(Integrazioni e modifiche statutarie straordinarie)

Ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo Territoriale di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, al Consiglio Direttivo Territoriale è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 35

(Scioglimento)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS lo scioglimento dell'ARCI TARANTO può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio del Comitato territoriale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

Art. 36

(Disposizione transitoria)

1) I componenti degli organismi in carica al momento dell'approvazione del presente statuto restano in carica fino al termine del proprio mandato, ed operano secondo quanto previsto dal presente statuto e dal CTS.

II) Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 37

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.



Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

La presente copia è conforme all'originale informatico
presentato presso questo Ufficio e registrato

il 2 GEN. 2023 al N. 26 serie 3

ESSENTE



L'Incaricato (*)
Rocco DI MATO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Ag. Entrate - Bari